

N. 2007/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2007 R.G. dell'anno 2017 tra

██████████ (C.F.: ██████████) rappresentato e difeso, per mandato a
margine dell'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dall'Avv.
██████████ ██████████ elettivamente domiciliato nel suo studio in Monza, Via
██████████

OPPONENTE

contro

██
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ S.P.A. (C.F.: ██████████)
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in atti, dall'Avv. ██████████
██████████ del foro di Milano, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. ██████████
██████████ in Siena, Via ██████████

OPPOSTA

avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 27.1.2021,



per [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] conclude "Voglia l'Il.mo Giudice del Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza od eccezione e previa revoca dell'ordinanza assunta all'udienza del 28/11/2018 e conferma dell'ordinanza del 30/10/2018 in relazione all'ammissione della Consulenza Tecnica perché tardiva ed inammissibile per le ragioni già espresse in atti, così giudicare: **IN VIA PRELIMINARE:** Previa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 19/09/2016 nei confronti del Sig. [REDACTED] all'indirizzo di Novate Milanese, Via [REDACTED] n. [REDACTED] sussistendo i gravi motivi dedotti in atti, sospendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 650 e 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:** Rigettata ogni contraria diversa istanza per i motivi in atti tutti e di cui all'atto depositato in data 12.11.2018 - previa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 19/09/2016 nei confronti del Sig. [REDACTED] all'indirizzo di Novate Milanese, Via [REDACTED] revocarsi e/o comunque annullare nei confronti del Sig. [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. 1418/2016 emesso dal Tribunale di Siena perché illegittimo per le ragioni espresse in atti. **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:** Previa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 19/09/2016 nei confronti del Sig. [REDACTED] all'indirizzo di Novate Milanese, Via [REDACTED] nell'ipotesi in cui una e/o tutte le firme apposte in calce ai contratti per cui è causa fossero riconosciute proprie dell'opponente, accertato e dichiarata che la Banca opposta ha violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella fase di stipulazione dei contratti per cui è causa, dichiarare nulla la fideiussione rilasciata dal Sig. [REDACTED] e/o che alcuna somma è dovuta in forza di tale fideiussione per le ragioni espresse in atti. **IN OGNI CASO:** con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva come per legge di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. **In via istruttoria:** Ove controparte dovesse superare l'eccezione di cui all'art. 2719 c.c. in ordine alle copie di cui ai docc. 3, 4 e 6 del fascicolo monitorio e che all'esito di un eventuale giudizio



di verifica delle sottoscrizioni dovessero essere ritenute in tutto od in parte attribuibili al Sig. [REDACTED] la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla prova per testi al fine di provare le seguenti circostanze: 1) Vero che dalla costituzione della società [REDACTED] e sino a tutto l'anno 2011, ho prestato aiuto e collaborato personalmente con mio cognato, Sig. [REDACTED] per il disbrigo delle pratiche necessarie per l'avvio e la gestione dell'attività della [REDACTED] Soc. Coop. ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito? 2) Vero che, ho effettuato l'attività di cui sopra su richiesta del Sig. [REDACTED] in quanto lo stesso era alla prima esperienza di natura imprenditoriale, mentre il sottoscritto vantava in Italia esperienza in attività edilizia quale socio e amministratore tra le altre della [REDACTED] S.r.l. e di [REDACTED] S.r.l.? 3) Vero che, al fine di aiutare il Sig. [REDACTED] fui personalmente io a presentare al Sig. [REDACTED] il Dott. [REDACTED] quale commercialista per la cooperativa [REDACTED] [REDACTED]? 4) Vero che detto professionista prestava sino all'anno 2012 attività professionale nell'interesse di altre società da me rappresentate, tra le quali [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] S.r.l.? 5) Vero che, ogni qual volta il Dott. [REDACTED] convocava il Sig. [REDACTED] per il disbrigo delle pratiche di [REDACTED] il Sig. [REDACTED] mi chiedeva di essere accompagnato dal sottoscritto? 6) Vero che nell'espletamento del mandato professionale relativamente alle società a me riferibili, il Sig. [REDACTED] che era solito fare sottoscrivere al sottoscritto fogli in bianco ed anche contratti anche con istituti bancari? 7) Vero che successivamente all'esaurimento del rapporto professionale con il Dott. [REDACTED] e cioè dopo il 2012 ho scoperto che il Sig. [REDACTED] ha posto in essere attività di carattere gestorio delle società da me amministrate? 8) Vero che in occasione di tali appuntamenti con il Dott. [REDACTED] cui era presente anche il Sig. [REDACTED] ho assistito personalmente al rilascio da parte di quest'ultimo di sottoscrizioni in bianco lasciate nella disponibilità del Sig. [REDACTED] ovvero ho assistito a sottoscrizioni su moduli/formulari anche di istituti di credito? 9) Vero che, il Sig. [REDACTED] è stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Milano per il delitto di cui all'art. 486 c.p. (falsità di foglio firmato in bianco come da doc. 14 che mi si rammostra? 10) Vero che, all'esito della



depenalizzazione del reato de quo e dalle risultanze del processo, il Tribunale di Milano ha ordinato la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica al fine di procedere in danno del Dott. [REDACTED] per il reato di calunnia come da doc. 14 che mi si rammostra? 11) Vero che a quanto a mia conoscenza, il Sig. [REDACTED] quale legale rappresentante di [REDACTED] ha intrattenuto rapporti unicamente con i medesimi istituti con cui avevano rapporti le mie società ovvero: [REDACTED]? 12) Vero che il sottoscritto, personalmente e/o quale amministratore, non ha mai intrattenuto rapporti con [REDACTED] 13) Vero che ricordo di non avere apposto personalmente la firma sul verbale di consegna del contratto di leasing che mi si rammostra sub. fascicolo monitorio? 14) Vero che il Dott. [REDACTED] era in possesso dei timbri tanto delle società da me amministrate che di [REDACTED] soc coop.? Si indica a teste: Sig. [REDACTED] residente in Solaro, Via [REDACTED] Sulle richieste di prova avversarie come espresso in memoria 183 VI comma n. 3 c.p.c. ...”;

per [REDACTED]

[REDACTED] S.P.A. l'Avv. G. [REDACTED] così conclude: *“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1418/2016, Rg. 2046/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 23 agosto 2016, depositato in cancelleria il 24 agosto 2016 intimante al Sig. [REDACTED] di pagare, in solido con [REDACTED] Cooperativa in liquidazione, la somma di Euro 75.827,04 oltre IVA, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo e spese legali liquidate Euro 2.541,50 di cui in Euro 2.135,00 per compenso ed il resto per spese documentate in atti, oltre oneri, già munito di formula esecutiva emessa in data 01 dicembre 2016; - in subordine, condannare il Sig. [REDACTED] a pagare all'opposta, per le causali di cui in atti, in solido con [REDACTED] Cooperativa in liquidazione, la somma di Euro 75.827,04 oltre IVA dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati in relazione al*



contratto di leasing n. 715170, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo e spese legali liquidate Euro 2.541,50 di cui in Euro 2.135,00 per compenso ed il resto per spese documentate in atti, oltre oneri, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa; IN OGNI CASO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attore opponente nei confronti di [REDACTED] S.p.A., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. Con espresso richiamo di tutte le deduzioni istruttorie, svolte nel corso del giudizio, da aversi qui per integralmente ritrascritte. Con osservanza".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 1418/2016, il Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a [REDACTED] Cooperativa in liquidazione di consegnare a [REDACTED] S.p.A. i beni oggetto di un contratto di leasing ed alla stessa società ed a [REDACTED] in solido tra loro e per il secondo nei limiti della fideiussione prestata, di pagare alla medesima Banca la somma di € 75.827,04, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni insoluti, spese e interessi di mora relativi al suddetto contratto.

Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 19.9.2016 in Novate Milanese (MI), Via [REDACTED] ed a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 12.5.2017, [REDACTED] proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato il 22.5.2017, iscrivendo la causa a ruolo il 31.5.2017, e conveniva [REDACTED] S.p.A. dinanzi al Tribunale di Siena; a fondamento dell'opposizione tardiva, sosteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo era nulla in quanto effettuata ad un indirizzo errato, posto che egli risiedeva ed abitava altrove sin dal 2008, e che tale nullità gli aveva impedito di venire tempestivamente a conoscenza del decreto ingiuntivo in questione; nel merito, sosteneva di non avere mai sottoscritto i documenti contrattuali, dei quali contestava la conformità all'originale e disconosceva la sottoscrizione; esponeva altresì che la stipulazione dei



contratti oggetto di causa era il frutto di un raggiro operato da tale [REDACTED] commercialista di Milano che aveva assistito lui ed altri imprenditori di nazionalità albanese, il quale aveva di fatto amministrato le società per cui prestava consulenza, trattenendo denaro e utilizzando fogli firmati in bianco; sosteneva che anche la Banca aveva tenuto una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza; concludeva, previa revoca della esecutività del decreto ingiuntivo, per la revoca del decreto ingiuntivo medesimo, con vittoria di spese.

L'opposta [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. si costituiva il 23.9.2017, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 21.11.2017 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando l'opposizione avversaria; in particolare, ricostruiti i fatti oggetto di causa (ovvero la stipulazione in data 4.5.2009, tra [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., poi fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., e [REDACTED] ora in liquidazione, di un contratto di leasing avente ad oggetto macchine intonacatrici e impianti di alimentazione per silo, per cui aveva prestato fideiussione il [REDACTED] l'inadempimento dell'utilizzatrice e, alla scadenza, il mancato pagamento dei canoni e la mancata restituzione dei beni), sosteneva che la prova dell'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo non era sufficiente ai fini dell'opposizione tardiva, in quanto la controparte non aveva dimostrato che da tale nullità era derivata la tardività dell'opposizione; eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; nel merito, sosteneva che l'opponente aveva regolarmente sottoscritto il contratto di leasing e la relativa fideiussione ed evidenziava che quest'ultima era in realtà una garanzia autonoma per cui il fideiussore non poteva sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante.

Per tutte queste ragioni, l'opposta [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. così concludeva: *“Voglia l'Il.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O*



PREGIUDIZIALE: - rigettare la richiesta di sospensione ex artt. 649 e 650 c.p.c. della esecutività del decreto ingiuntivo de quo già concessa definitivamente da codesto Tribunale in data 01 dicembre 2016, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermandone la piena sussistenza e legittimità, con tutte le conseguenze di legge; - accertare e dichiarare improcedibile l'azione giudiziaria promossa dall'attore opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria "contratti bancari, assicurativi e finanziari", con tutte le conseguenze di legge; NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1418/2016, Rg. 2046/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 23 agosto 2016, depositato in cancelleria il 24 agosto 2016 intimante al Sig. [REDACTED] di pagare, in solido con [REDACTED] Cooperativa in liquidazione, la somma di Euro 75.827,04 oltre IVA, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo e spese legali liquidate Euro 2.541,50 di cui in Euro 2.135,00 per compenso ed il resto per spese documentate in atti, oltre oneri, già munito di formula esecutiva emessa in data 01 dicembre 2016; - in subordine, condannare il Sig. [REDACTED] a pagare all'opposta, per le causali di cui in premessa, in solido con [REDACTED] Cooperativa in liquidazione, la somma di Euro 75.827,04 oltre IVA dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati in relazione al contratto di leasing n. 715170, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo e spese legali liquidate Euro 2.541,50 di cui in Euro 2.135,00 per compenso ed il resto per spese documentate in atti, oltre oneri, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa; IN OGNI CASO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attore opponente nei confronti di [REDACTED] S.p.A., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche



alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti. Con ogni riserva istruttoria e di legge, fermo il richiamo alla già proposta istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. di cui alla narrativa del presente atto.”.

Espletati gli incombeni preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 23.11.2017, il Giudice, con ordinanza del 24.11.2018, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., con memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., l'opponente così concludeva: *“Voglia l'Il.mo Tribunale di Siena disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Previa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 19/09/2016 nei confronti del Sig. [REDACTED] all'indirizzo di Novate Milanese, Via [REDACTED] sussistendo i gravi motivi dedotti in atti, sospendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 650 e 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Previa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 19/09/2016 nei confronti del Sig. [REDACTED] all'indirizzo di Novate Milanese, Via [REDACTED] revocarsi e/o comunque annullare nei confronti del Sig. [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. 1418/2016 emesso dal Tribunale di Siena perché illegittimo per le ragioni espresse in atti. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Previa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 19/09/2016 nei confronti del Sig. [REDACTED] all'indirizzo di Novate Milanese, Via [REDACTED] n. [REDACTED] nell'ipotesi in cui una e/o tutte le firme apposte in calce ai contratti per cui è causa fossero riconosciute proprie dell'opponente, accertato e dichiarata che la Banca opposta ha violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella fase di stipulazione dei contratti per cui è causa, dichiarare nulla la fideiussione rilasciata dal Sig. [REDACTED] e/o che alcuna somma è dovuta in forza di tale*



fideiussione per le ragioni espresse in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva come per legge di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”.

La causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle sottoscrizioni sui documenti posti a fondamento della domanda monitoria, inizialmente rigettata e poi disposta dal Giudice con ordinanza del 30.11.2018, confermata con successiva ordinanza del 7.6.2019.

All'udienza dell'8.1.2020, l'opponente [REDACTED] eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

Il Giudice, con ordinanza del 18.4.2020, rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'opponente.

All'udienza del 27.1.2021, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna opposta [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, una **domanda di pagamento di canoni e interessi di mora relativi ad un contratto di locazione finanziaria.**

Avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunto [REDACTED] ha proposto opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., lamentando di non avere avuto conoscenza del decreto stesso a causa della nullità della notificazione.

In proposito, secondo la giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione e tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della



notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21 agosto 2018, ordinanza n. 20850).

Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'opponente [REDACTED] risulta che il medesimo [REDACTED] non era più residente in Novate Milanese (MI), Via [REDACTED] sin dal 5.2.2008, allorquando ha trasferito la propria residenza in Ceriano Laghetto, Via [REDACTED] (docc. 2 e 3 fasc.opponente); inoltre, dall'ulteriore documentazione prodotta dall'opponente risulta anche che il [REDACTED] ha venduto l'immobile di Novate Milanese in data 22.11.2007 (docc. 4, 5 e 6 fasc.opponente) ed ha quindi acquistato quello di Ceriano Laghetto in data 30.11.2007 (docc. 7, 8 e 9 fasc.opponente), il che induce a ritenere che egli abbia lasciato la vecchia residenza e si sia materialmente trasferito nella nuova in epoca ben antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in questa sede, avvenuta il 19.9.2016. In questo senso, deve dunque ritenersi che, a causa della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata all'indirizzo ove ormai non era più residente da tempo, l'odierno opponente [REDACTED] non abbia potuto avere notizia del decreto ingiuntivo, così come invero riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano in altro procedimento in cui si è posta la medesima questione (doc. 12 fasc.opponente; doc. 11 memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. fasc.opponente); del resto, il suddetto [REDACTED] ha invece proposto opposizione a seguito della notificazione del precetto fondato sul decreto ingiuntivo in questione, effettuata invece al nuovo (e corretto) indirizzo di Ceriano Laghetto.

L'opposizione tardiva proposta dal [REDACTED] è dunque ammissibile.

A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e della proposizione dell'opposizione, la Banca opposta ha preliminarmente sollevato un'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari.

A sua volta, l'opponente [REDACTED] in comparsa conclusionale, richiamata la più recente giurisprudenza secondo cui (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 18 settembre 2020, n.



19596) l'onere di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria ricade sull'opposto e non sull'opponente, ha a sua volta eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria, in quanto la Banca non aveva promosso il tentativo di conciliazione e non si era presentato all'incontro fissato sulla sua istanza.

Si deve in proposito anzitutto evidenziare che l'improcedibilità derivante dal mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione non può essere pronunciata immediatamente dal Giudice, il quale, laddove verifichi che tale tentativo non è stato espletato prima del giudizio, è tenuto a concedere alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza; in particolare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice deve concedere tale termine all'esito della decisione sulla provvisoria esecuzione adottata all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c..

In questo senso, l'eccezione sollevata dalla Banca opposta risulta superata in quanto, in corso di causa, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a seguito dell'apposito ordine da parte del Giudice, il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito, anche se con esito negativo.

D'altro canto, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente ██████ posto che ciò che rileva ai fini dell'espletamento della condizione di procedibilità è semplicemente il fatto che una delle parti - indifferentemente, o l'una o l'altra - abbia attivato la procedura di mediazione. L'individuazione della parte onerata a tal fine rileva solo in sede di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di individuare le conseguenze del mancato espletamento del tentativo in questione; in questo senso, come accennato *supra*, secondo la più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 18 settembre 2020, n. 19596), che ha superato la precedente impostazione, peraltro predominante all'epoca in cui è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione nel presente processo, allorquando nessuna delle parti ha presentato domanda di mediazione, deve essere dichiarata non l'improcedibilità dell'opposizione promossa dall'opponente ma quella della domanda introdotta con l'originario ricorso monitorio. Ma, come detto, ciò è irrilevante nel



caso di specie, perché comunque il tentativo obbligatorio di mediazione è stato introdotto, anche se dall'opponente, che pure non ne era onerato.

Passando quindi al merito della controversia, la Banca opposta ha affermato di avere stipulato un contratto di locazione finanziaria con [REDACTED] Cooperativa, società di cui era legale rappresentante il [REDACTED]. Quest'ultimo ha contestato tale circostanza, effettuando il disconoscimento della conformità all'originale delle copie del contratto di leasing, del verbale di consegna e della fideiussione all'originale (docc. 3, 6 e 4 fasc.monitorio) e, per l'ipotesi di richiesta di verificaione, il disconoscimento delle sottoscrizioni su esse apposte.

A seguito di tale disconoscimento, la Banca opposta ha, a sua volta, richiesto la verificazione delle firme in questione.

A fronte della mancata produzione degli originali da parte dell'opposta, l'opponente Sogja ha sostenuto che la verificaione richiesta non poteva essere effettuata sulla base delle sole fotocopie dei documenti ma richiedeva la produzione degli originali da parte dell'interessato e ne ha dedotto quindi l'inammissibilità (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 27 marzo 2014 n. 7267).

Sul punto, si deve tuttavia ribadire che, come già evidenziato nell'ordinanza del 30.11.2019, l'opponente, fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato di non avere mai sottoscritto i documenti prodotti dalla controparte (contratto di leasing, fideiussione e verbale di consegna), ha effettuato il relativo disconoscimento e, quindi, sul presupposto che era controversa in giurisprudenza la possibilità di disconoscimento della scrittura privata in fotocopia, ne ha disconosciuto la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. e, in ogni caso, per l'ipotesi in cui la controparte avesse prodotto gli originali, ha disconosciuto la paternità delle firme ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; in quest'ottica, tenuto conto della prospettazione operata dalla parte, come *supra* riassunta, il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere inteso come riferito al fatto che la firma sull'originale dei documenti in questione non fosse stata apposta dall'opponente e, dunque, deve essere ritenuto sostanzialmente coincidente con il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c.; in questa prospettiva, la richiesta di



verificazione, effettivamente avanzata dall'opposta [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A. nelle
memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., non necessitava la previa produzione in
giudizio dell'originale, essendo stata superata, o comunque assorbita, la questione
della conformità dell'originale alla fotocopia.

Nella medesima prospettiva, il deposito in originale dei documenti, la cui fotocopia
era stata prodotta nel giudizio, deve ritenersi ammissibile, benché effettuato dopo la
scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., trattandosi della
regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1366).

Conseguentemente, risulta infondata anche l'ulteriore eccezione di nullità della
consulenza tecnica d'ufficio in quanto effettuata sulla base di documenti
illegittimamente acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza dei
termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.. Del resto, la giurisprudenza, del tutto
condivisibile, richiamata dall'opponente si riferisce al diverso caso in cui la risposta
del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti formulati dal Giudice si fondi su documenti
illegittimamente acquisiti al processo e non al caso della consulenza tecnica d'ufficio
grafologica sulla paternità di un documento, già tempestivamente prodotto in copia e
successivamente prodotto in originale al solo fine di consentire lo svolgimento
dell'attività peritale su di esso.

Ciò detto, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica espletata ai fini della
verificazione delle firme in questione, come detto apposte sul contratto di locazione
finanziaria, sul verbale di consegna e sulla fideiussione, le *"firme in verifica
condivid[ono] una personalizzazione tale da poter essere ritenute tutte provenienti da
una sola ed unica mano scrivente. Tale personalizzazione è stata riscontrata
specularmente anche nelle firme del signor [REDACTED] Le firme in verifica non
mostrano alcun indice di artificiosità, nessun tremore, nessun rallentamento che
possa portare a pensare che tali firme possano essere oggetto di imitazione. ... Il
soggetto che ha esteso le firme in verifica è il signor [REDACTED]"*.



Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve dunque ritenersi provato che sia il contratto di locazione finanziaria sia il verbale di consegna sia la fideiussione siano stati sottoscritti dall'odierno opponente; pertanto, il contratto di locazione finanziaria ed il verbale di consegna sono riferibili alla [REDACTED] Cooperativa, di cui il [REDACTED] è legale rappresentante, e la fideiussione al suddetto [REDACTED] quale persona fisica.

Conseguentemente, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, tenuto conto della documentazione in atti, si deve ritenere provato che, come affermato dalla Banca opposta, in data 4.5.2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., poi fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. (doc. 2 fasc.monitorio), ha stipulato con [REDACTED] [REDACTED] Cooperativa, ora [REDACTED] Cooperativa in liquidazione, il contratto di leasing n. 15170, poi rinumerato come n. 715170 a seguito della fusione, avente ad oggetto cinque macchine intonacatrici G4 standard LK250 e cinque impianti Silomat DFQ100-L di alimentazione per silo a pressione tedesca (doc. 3 fasc.monitorio) e che, in relazione a tale contratto, l'odierno opponente [REDACTED] ha prestato fideiussione specifica in favore della concedente fino ad € 80.748,43 (doc. 4 fasc.monitorio); si deve altresì ritenere provato che [REDACTED] S.p.A. ha regolarmente acquistato i beni dal fornitore [REDACTED] S.r.l. e li ha consegnati all'Utilizzatrice (docc. 5 e 6 fasc.monitorio).

È poi pacifico che [REDACTED] [REDACTED] Cooperativa in liquidazione si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni previsti in contratto, come risultante dall'estratto conto (doc. 7 fasc.monitorio) ed a quello di restituzione dei beni concessi in godimento.

Tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, si deve poi evidenziare che risultano irrilevanti le ulteriori circostanze allegate dall'opponente, con riferimento al compimento di raggiri da parte di tale [REDACTED] commercialista di Milano che avrebbe compiuto atti gestori delle società nella titolarità di vari soggetti di nazionalità albanese e fatto sottoscrivere atti e contratti in bianco. In effetti, una volta appurato che entrambi i contratti, sia quello di leasing che quello di



fideiussione, sono stati sottoscritti dal [REDACTED] è irrilevante il fatto che uno sia stato sottoscritto in Solaro e l'altro in Arona e che la fideiussione sia stata sottoscritta prima del leasing, in quanto, con le sottoscrizioni in questione, ovunque siano state effettuate, il [REDACTED] ha manifestato la volontà di concludere i relativi contratti. Né il [REDACTED] ha proposto querela di falso al fine di dimostrare che i contratti medesimi siano stati stipulati *absque pactis*, cioè che il riempimento sia avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento stesso, come richiesto in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22 agosto 2019, n. 21587). D'altro canto, risulta documentalmente smentito il fatto che il [REDACTED] non abbia intrattenuto rapporti con soggetti appartenenti al gruppo [REDACTED] S.p.A..

Inoltre, una volta appurato che entrambi i contratti, sia quello di leasing che quello di fideiussione, sono stati sottoscritti dal [REDACTED] si deve anche escludere che la Banca abbia tenuto una condotta contraria a buona fede e correttezza tale da determinare un obbligo risarcitorio a proprio carico, in quanto, in ogni caso, il rischio paventato dal [REDACTED] - ovvero quello che gli atti potessero essere sottoscritti da un terzo - non si è in alcun modo concretizzato.

Infine, l'opponente [REDACTED] all'udienza dell'8.1.2020, ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2°, lett. a, legge 10 ottobre 1990, n. 287 contenente "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", per come riconosciuto da recente giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810), sulla base del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.

L'eccezione così formulata, pur rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è tuttavia infondata, in quanto, anche a prescindere da ogni considerazione in merito agli effetti del riconoscimento dell'intesa anticoncorrenziale a monte sui contratti a valle, questione invero tuttora oggetto di discussione nonostante gli arresti giurisprudenziali citati dall'opponente (in senso contrario, cfr. Cassazione Civile, sez. I, 26 settembre 2019 n. 24044), si deve considerare che il provvedimento della Banca d'Italia riguarda il contratto di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", ovvero la c.d. fideiussione *omnibus*, laddove nel caso di specie, viene in



considerazione una fideiussione rilasciata con riferimento ad una specifica operazione, ovvero *“per garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto da [REDACTED] COOPERATIVA... in dipendenza del contratto di locazione finanziaria n. ...”*, e dunque un caso diverso da quello a cui si riferiscono il provvedimento della Banca d'Italia e la giurisprudenza successiva.

In conclusione, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dal [REDACTED] pur se tempestiva, è infondata nel merito e deve essere rigettata. Ed il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

L'opponente [REDACTED] deve dunque essere condannato a rimborsare all'opposta [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, pari ad € e rientrante nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase istruttoria che è stata solo documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;

condanna altresì [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 11.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Siena, 1 agosto 2021

Il Giudice

Dott. Michele Moggi

